

Regolamento dei Dipartimenti Assistenziali

Art. 1.

L'Azienda Universitaria Policlinico "Federico II" di Napoli è articolata in Dipartimenti Assistenziali (DAS) che possono essere denominati Dipartimenti Assistenziali o Dipartimenti Clinici.

Per lo svolgimento delle attività assistenziali i DAS operano in stretta connessione con i Dipartimenti Universitari e coerentemente con le funzioni di didattica e di ricerca scientifica svolte da questi.

Art. 2.

Al DAS afferisce, per le funzioni assistenziali, il personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo e dell'area socio—sanitaria già afferente alle strutture assistenziali costituenti il DAS stesso.

Con le modalità di cui ai successivi artt. 3 e 8, possono afferire al DAS anche singole unità di personale docente, ricercatore e tecnico laureato.

Presso il DAS presta servizio anche il personale che, con incarico temporaneo, venga assegnato dal Direttore Generale allo stesso DAS.

I docenti, i ricercatori ed i funzionari tecnici laureati possono chiedere di essere trasferiti ad un diverso DAS su domanda dell'interessato.

Il trasferimento viene tempestivamente deliberato dal Direttore Generale dell'A.U.P. su conforme parere della Giunta del DAS di appartenenza e della Giunta del DAS di nuova destinazione che dovranno essere espressi entro 60 giorni dalla domanda di trasferimento. Tale trasferimento dovrà essere comunicato al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In caso di mancato parere o di parere discordante deve essere sentito il parere vincolante del Consiglio di Facoltà.

Il trasferimento di personale che non rivesta le qualifiche di cui ai commi che precedono è deliberato dal Direttore Sanitario con parere motivato sulle esigenze dei DAS interessati. Per tale trasferimento devono essere sentiti il Direttore Generale e i Direttori dei DAS interessati, salvo i casi di urgenza motivata con effetto temporaneo.

Se per effetto di una riarticolazione o dell'afferenza di singole unità di personale, risulta modificato il rapporto tra detto personale e le relative rappresentanze, la Giunta indice elezioni integrative.

Art. 3 - Articolazione del Dipartimento Assistenziale

Il Dipartimento Assistenziale si articola in Aree e Settori Funzionali definiti dalla delibera di costituzione e successive integrazioni e/o modificazioni.

Per Area Funzionale si intende un ambito di funzioni a finalità clinico—assistenziali, correlate alle esigenze didattico—scientifiche, in un ben definito contesto di funzioni dipartimentali ed in coerenza con queste.

Ciascuna area, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizza le attività di cui è responsabile in coerenza con le esigenze di tutto il Dipartimento, così come definite dalla Giunta.

Art. 4 - Le Aree Funzionali.

Le singole Aree Funzionali vengono individuate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta della Giunta del DAS di pertinenza.

Le delibere, sia del DAS che della Facoltà tengono conto specificamente della rilevanza assistenziale dell'Area da istituire e delle sue prospettive di sviluppo, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche.

Nuove Aree Funzionali possono essere istituite sulla base della programmazione annuale, votata dal Consiglio di Facoltà, e sentita la Delegazione Sanitaria, con delibera del Direttore Generale, valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione e con la normativa statutaria.

Art. 5 - Settori funzionali.

Per motivate esigenze assistenziali, in relazione alla programmazione didattico-scientifica, nell'ambito di un'Area Funzionale, possono essere istituiti uno o più Settori funzionali.

Il Settore Funzionale, rispetto all'Area Funzionale, svolge specifiche funzioni coerenti con l'Area di pertinenza, e riferite ad una particolare attività diagnostica clinica o di laboratorio ovvero ad una particolare tecnica terapeutica o di laboratorio. Ferme restando le funzioni di coordinamento del responsabile dell'area funzionale cui il settore afferisce, il responsabile del settore ha una relativa autonomia organizzativa.

Art. 6 - Istituzione di Settori funzionali.

I Settori Funzionali vengono individuati con delibera assunta dalla Giunta del DAS su proposta del Direttore dell'Area Funzionale di pertinenza.

L'istituzione del Settore Funzionale viene adottata con provvedimento del Direttore Generale dopo che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ne abbia proposto con voto vincolante la attivazione.

Nel deliberare sull'istituzione del Settore Funzionale, la Giunta del DAS ed il Consiglio della Facoltà tengono adeguatamente conto delle esigenze di cui al comma 1 dell'art. 5 e motivano sulla necessità di provvedervi con la nuova istituzione.

Art. 7 - Settori funzionali trasversali.

Nell'ipotesi in cui specifiche esigenze assistenziali, didattiche o scientifiche non possono essere riferite ad una singola area funzionale, ma si richiede l'attività di supporto di più aree afferenti ad un medesimo Dipartimento, su proposta del Direttore del DAS, possono essere istituiti Settori Funzionali Trasversali.

I Settori Funzionali Trasversali vengono istituiti su proposta favorevole della Giunta del DAS, assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto, sentito il parere dei Direttori delle Aree Funzionali interessate.

Nel decidere sull'istituzione del settore funzionale trasversale la Giunta assume la propria delibera motivando analiticamente sulla sussistenza delle predette esigenze e sull'impossibilità di soddisfarle presso uno dei Settori Funzionali già istituiti.

In tal caso, il settore "trasversale", per cui non vi sia una prevalenza chiara di competenza nelle aree funzionali previste dal Dipartimento, può essere inquadrato, con la stessa maggioranza dei due terzi, nell'area funzionale del Direttore del Dipartimento, previo parere favorevole di quest'ultimo.

In ogni caso, il Dirigente dell'area funzionale alla quale afferisce il settore trasversale deve

garantire che l'attività di questo sia effettivamente di supporto per le diverse aree funzionali.

Il Direttore Generale dell'A.U.P. delibera l'istituzione del settore funzionale trasversale, acquisito il parere favorevole della Facoltà di Medicina e Chirurgia sulla proposta di istituzione da parte della Giunta del DAS.

La delibera del Consiglio di Facoltà è assunta a maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Direzione delle Aree e dei Settori Funzionali.

La responsabilità delle Aree e dei Settori Funzionali viene attribuita con provvedimento del Direttore Generale dell'A.U.P., sentito il parere della Delegazione Sanitaria.

La responsabilità dell'Area Funzionale viene attribuita ad un professore universitario di prima fascia ovvero di seconda fascia su delibera di proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 102 DPR 382/80.

In casi eccezionali, qualora si verifichi una vacanza di posizione apicale di un'Area Funzionale, e vi fosse indisponibilità di Professori ordinari e/o associati a ricoprirla, con motivata relazione la Giunta del DAS può proporre al Consiglio di Facoltà il conferimento temporaneo da parte dell'A.U.P. della responsabilità dell'Area vacante ad un Ricercatore confermato.

La responsabilità del Settore Funzionale e del Settore Funzionale Trasversale, su delibera di proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, viene attribuita ad un professore universitario di seconda fascia, ovvero ad un ricercatore universitario.

Su motivato parere della Giunta del DAS il Consiglio della Facoltà può proporre l'affidamento della responsabilità di Settori Funzionali a personale universitario laureato di ruolo che già svolga mansioni assistenziali ed in possesso di curriculum didattico e scientifico di alto profilo ed adeguato all'incarico.

Art. 9 - Articolazione dei DAS e dei Settori Funzionali - Competenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Con la programmazione annuale, il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera sull'articolazione del DAS in Aree Funzionali, Settori Funzionali ed in Settori Funzionali Trasversali, proponendo altresì l'attribuzione delle rispettive responsabilità e definendo le aree funzionali di afferenza per i settori.

Acquisito il voto della Facoltà il Direttore Generale delibera sull'istituzione delle Aree Funzionali, dei Settori Funzionali e dei Settori Funzionali Trasversali.

In considerazione di specifiche situazioni, riferite alle risorse dell'A.U.P., il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può deliberare di sospendere l'esecuzione del deliberato della Facoltà.

Art. 10 - Modifiche dell'articolazione dei DAS.

Il Direttore Generale dell'A.U.P., i Responsabili di Aree Funzionali, ovvero le Giunte dei DAS possono proporre modifiche dell'articolazione dei DAS.

La modifica viene deliberata con provvedimento del Direttore Generale dell'A.U.P., su conforme delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che delibera previa acquisizione del parere del Consiglio del DAS interessato.

Art. 11 - Sede e risorse dei DAS.

Il DAS ha sede in strutture dipartimentali comuni con i Dipartimenti Universitari che hanno concorso alla sua costituzione.

Con la costituzione del DAS materiali, mezzi, attrezzature in dotazione delle strutture assistenziali che hanno concorso alla sua costituzione diventano automaticamente di pertinenza dello stesso DAS.

Art. 12 — Organi del DAS.

Sono organi del DAS il Consiglio, la Giunta, il Direttore.

Art. 13 — Composizione del Consiglio del DAS.

Il Consiglio del DAS è costituito:

- a) dal personale universitario in servizio presso il DAS con qualifica non inferiore a Funzionario tecnico (8° livello) in possesso di laurea e che svolga mansioni assistenziali;
- b) da un rappresentanza del restante personale dipendente, compresi i dipendenti presso il S.S.N., che svolge presso il DAS mansioni assistenziali.

Il personale di cui al punto b) è eletto in percentuale non superiore al dieci per cento del personale di cui al punto a).

La rappresentanza di cui al punto b) viene eletta per un triennio.

Art. 14 — Competenze del Consiglio.

Il Consiglio esprime parere su:

- a) le linee di indirizzo dello svolgimento dell'attività del DAS;
- b) le modalità di svolgimento di attività libero—professionale intramoenia, ambulatoriali, di ospedali diurno e di degenza, il tutto coerentemente con la normativa legislativa e regolamentare in vigore;
- c) convenzioni assistenziali;
- d) eventuali criteri di incentivazione deliberati dall'A.U.P.;
- e) ogni questione sulla quale il Direttore del DAS ritenga di richiedere il parere del Consiglio.

Il Consiglio, inoltre, delibera sulla materia di competenza della Giunta quando ne faccia richiesta almeno i due terzi dei componenti della Giunta, ovvero quando lo ritenga opportuno il Direttore del DAS.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno il cinquanta per cento dei componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento del cinquanta per cento dei componenti, e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 15 — Composizione della Giunta del DAS.

La Giunta è composta da:

- a) tutti i professori universitari di ruolo di I e II fascia afferenti al DAS;
- b) una rappresentanza elettiva dei ricercatori afferenti al DAS, pari al 40% del numero complessivo dei docenti di I e II fascia;
- c) una rappresentanza elettiva del personale tecnico con qualifica non inferiore a Funzionario Tecnico (8° livello) in possesso di Laurea Specialistica e che svolge presso il DAS

- mansioni assistenziali, pari al 10% del numero complessivo dei docenti di I e II fascia;
- d) due rappresentanti eletti delle restanti categorie di personale in servizio presso il DAS compresi i dipendenti del S.S.N. operanti presso l'A.U.P..

Le rappresentanze sono elette per un triennio.

Le rappresentanze di cui ai punti c) e d) non partecipano alle riunioni della Giunta, quando vi siano all'ordine del giorno argomenti relativi a attribuzioni, trasferimenti ed iniziative relativi a persone di cui alle categorie a) e b).

Art. 16 — Competenze della Giunta.

La Giunta:

- a) elegge il Direttore del DAS. Il Direttore indica un Professore di ruolo che lo potrà sostituire in caso di assenza o di impedimento; di tale indicazione viene data notizia al Preside, Al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario dell'A.U.P.;
- b) individua le Aree Funzionali ed i Settori Funzionali nel cui ambito si svolgono le attività dipartimentali, e ne propone l'istituzione al Consiglio della Facoltà;
- c) propone alla Facoltà l'affidamento di responsabilità delle Aree Funzionali e dei Settori Funzionali nella ipotesi di cui all'art. 8, comma quarto, del presente regolamento;
- d) approva la programmazione annuale delle attività assistenziali di supporto alle attività didattico-scientifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'A.U.P.;
- e) propone all'inizio di ogni anno, al Direttore Sanitario per la successiva trasmissione al Direttore Generale ed alla Delegazione Sanitaria dell'A.U.P., gli acquisti di attrezzature e di materiale d'uso e formula le richieste dei lavori per manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi nel DAS;
- f) approva il piano di previsione annuale ed a medio termine dell'attività del DAS, elaborato dal Direttore;
- g) delibera sull'eventuale afferenza al DAS di nuovo personale docente e ricercatore, dopo approvazione del Consiglio dei Dipartimenti Universitari;
- h) detta i criteri per la attribuzione dei compiti e delle responsabilità funzionali del personale ed attribuisce ai singoli componenti del DAS le funzioni da assolvere sulla base anche del ruolo universitario, delle attività istituzionali didattiche e di ricerca e delle specifiche competenze;
- i) coordina l'utilizzazione delle attrezzature e degli strumenti in dotazione al DAS;
- l) delibera sull'utilizzazione degli spazi di concerto con il Dipartimento Universitario e formula proposte al Direttore Generale, al Consiglio di Facoltà ed alla Delegazione Sanitaria per l'attribuzione di nuovi spazi da destinare al miglior funzionamento delle attività assistenziali;
- m) predispone la proposta annuale di formazione ed addestramento del personale orientandola al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ed alla eliminazione o riduzione dei rischi per la Sicurezza e l'Igiene;
- n) redige la proposta dei piani annuali relativi alla Prevenzione, alla Qualità, alla Sicurezza e all'Igiene presso il DAS;
- o) delibera su iniziative per lo studio, l'applicazione e la verifica di linee guida cliniche per rendere sempre più affidabili ed omogenei i percorsi diagnostico — terapeutici;
- p) pianifica annualmente l'insieme delle risorse consumabili (farmaci e presidi farmaceutici in particolare) correlando tali liste all'insieme delle attività da svolgere. Le proposte di cui al presente punto vengono trasmesse entro il 31 Dicembre di ogni anno al Direttore Sanitario unitamente alle delibere di cui al punto d);
- q) articola e favorisce l'attività libero professionale intramoenia;
- r) approva annualmente la relazione sulle attività dipartimentali redatta dal Direttore;
- s) può proporre la nomina di un amministrativo responsabile;

t) delibera su tutte le questioni sulle quali il Direttore ritiene di interpellarla.

La Giunta si riunisce con cadenza almeno trimestrale, ovvero quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti che proponga al Direttore specifici argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso il Direttore convoca la Giunta senza ritardo comunque entro venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea della Giunta è costituita validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.

Salvo che non sia diversamente previsto per specifiche materie le deliberazioni della Giunta sono prese con la maggioranza dei presenti e votanti. Nel caso di parità prevale il voto del Direttore. Ai fini del raggiungimento del quorum si computano tra i presenti ed i votanti gli astenuti.

Alle riunioni della Giunta può partecipare il Direttore Sanitario, cui va sempre notificato l'ordine del giorno, o suo delegato, per esprimere parere di congruità sulle decisioni che possono interessare l'organizzazione generale del Policlinico.

Art. 17 — Il Direttore.

Il Direttore del DAS è eletto dalla Giunta tra i docenti di I fascia o di II fascia responsabili di area funzionale, afferenti al DAS stesso.

Il Direttore del DAS viene nominato con provvedimento del Direttore Generale dell'A.U.P. nella persona del docente che abbia riportato il maggior numero di voti e comunque non meno del quaranta per cento dei voti validi.

Il Direttore del DAS dura in carica un triennio e non è immediatamente rieleggibile.

Il Direttore del DAS:

- a) convoca e presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione dei deliberati;
- b) convoca e presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati;
- c) è responsabile dell'attività del DAS e lo rappresenta nei rapporti con il Consiglio di Facoltà e con gli organismi deputati alla gestione, organizzazione ed al controllo dell'assistenza dell'A.U.P.;
- d) programma e coordina sulla base dei criteri dettati dalla Giunta del DAS, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Universitario e con i componenti della Giunta con funzioni apicali, l'organizzazione delle attività assistenziali di tutto il personale, compresi i turni di servizio e di guardia, le attività intramoenia o comunque extraorario ed autorizza il lavoro straordinario. Certifica (ove richiesto) la presenza in servizio e l'eventuale lavoro straordinario, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Universitario;
- e) redige la relazione annuale delle attività dipartimentali ed il piano di previsione annuale ed a medio termine delle attività del DAS, per l'approvazione da parte della Giunta e la trasmissione alla Facoltà ed agli organi di gestione dell'A.U.P.. Accompagna tale piano con l'eventuale proposta di riarticolazione del DAS in Aree e Settori anche alla luce dei risultati conseguiti.

Il Direttore può delegare formalmente specifici compiti a singoli componenti della Giunta.

Art. 18 — Elezioni di Organismi del DAS.

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione dei Rappresentanti nel Consiglio e/o nella Giunta sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente ed uno di Segretario, scelti dal personale docente e non docente del Dipartimento stesso, nel corso di una riunione degli aventi diritto al voto,

convocata dal Direttore oppure dal Professore Ordinario con maggiore anzianità di ruolo con almeno due settimane di anticipo. Durante detta riunione possono essere presentate candidature e fissate le scadenze elettorali.

Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto vota designando un solo nominativo da eleggere.

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo convoca il corpo elettorale prevedendo tre turni elettorali a distanza di sette giorni ciascuno.

Di ogni elezione la Commissione elettorale ad essa preposta redigerà apposito verbale che verrà trasmesso, unitamente alle schede, al Consiglio del Dipartimento.

Art. 19.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento, l'attività del DAS è disciplinata con Regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dai componenti della Giunta, sentito il Dipartimento Universitario.